

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 Green Oleo S.p.A. Società Benefit

Adottato dall'Assemblea ordinaria nella seduta del 13 marzo 2013
Modificato nella seduta del 13 giugno 2016
Modificato con delibera del 11 settembre 2017
Modificato con delibera del 24 aprile 2018
Modificato con delibera del 10 novembre 2020
Modificato con delibera del 12 dicembre 2023
Modificato con delibera del 10 maggio 2024



SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
PARTE GENERALE	4
SEZIONE PRIMA	4
PARTE SPECIALE	51
SEZIONE SECONDA	
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GREEN OLEO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT.....	51
SEZIONE TERZA	72
3. ORGANISMO DI VIGILANZA (COMPLIANCE OFFICERS)	72
SEZIONE QUARTA	78
4. SISTEMA DISCIPLINARE	78
SEZIONE QUINTA	82
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO	82
SEZIONE SESTA	83
6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	83

DEFINIZIONI

“Green Oleo”, “GO” o la “Società”: Green Oleo S.p.A. [Società Benefit](#)

“Amministratori”: membri del Consiglio di Amministrazione della Green Oleo S.p.A. [Società Benefit](#)

“Attività Sensibili”: le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati 231

“Codice Etico”: il codice etico adottato dalla Green Oleo S.p.A. [Società Benefit](#)

“Collegio Sindacale”: il Collegio Sindacale della Green Oleo S.p.A. [Società Benefit](#)

“Consiglio di Amministrazione” o “CdA”: Consiglio di Amministrazione della Green Oleo S.p.A. [Società Benefit](#)

“Decreto 231” o “D.Lgs 231/2001”: Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

“Informazione Privilegiata”: ai sensi dell'art. 7 della MAR, un'informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o delle società dalla stessa, direttamente o indirettamente, Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati

“Linee Guida di Confindustria”: “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” elaborate da Confindustria il 7 marzo 2002, come di volta in volta aggiornate

“Organismo di Vigilanza” o “OdV” o “Compliance Officers”: organismo nominato dal CdA ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo n. 231/2001 dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento

“MOG” o “Modello 231” o “Modello”: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

“Parte Generale”: la parte generale del Modello che contiene i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001

“Parte Speciale”: sezione del Modello che descrive le condotte da tenere e/o i divieti nella Attività Sensibili

“Sindaci”: i membri del Collegio Sindacale della Green Oleo S.p.A. [Società Benefit](#)

“Soggetti Apicali”: i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'ente ex art. 5, co 1 del Decreto 231

“Soggetti Sottoposti”: i Soggetti Sottoposti alla direzione o alla vigilanza di Soggetti Apicali ex art. 5, co 1 del Decreto 231

“Soggetti Terzi” o “Terzi”: i terzi esterni alla Società (per tali intendendosi – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo - i fornitori, gli agenti, i consulenti, i professionisti, i lavoratori autonomi o parasubordinati, i partner commerciali, incaricati della revisione e del controllo contabile o altri soggetti) che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal Modello 231

“Stakeholder”: ogni persona oppure organizzazione che può influenzare, essere influenzata, o percepire se stessa come influenzata da una decisione o da un'attività della Società (quali clienti, fornitori, partner, collaboratori a diverso titolo, nonché azionisti, investitori istituzionali).

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o, anche solo il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, le persone giuridiche e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le garanzie proprie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “Soggetti Apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “Soggetti Sottoposti”).

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità amministrativa. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure

preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente, ex art. 6 Decreto 231, sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

La Green Oleo S.p.A. [Società Benefit](#) si è dotata di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231 dal marzo 2013.

1.2 I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel [tempo a causa dell’introduzione di nuove fattispecie ad opera del legislatore. È possibile vedere in blu i reati di più recente introduzione nonché le modifiche al presente documento.](#)

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell'Unione Europea di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (artt. 24) (modificato dal DL.gs 75/2020 in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" e successivamente modificato dal d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ancora dalla Legge 137/2023.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.) articolo modificato dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.), articolo modificato dalla L. 3/2019, articolo modificato dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico Truffa aggravata in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) articolo modificato dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) articolo aggiunto dal D.Lgs 75/2020 	<p>Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<p>Una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o o dell'Unione Europea di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (artt. 24) [modificato dal DL.gs 75/2020 in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" e successivamente modificato dal d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ancora dalla Legge 137/2023.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Frode nel settore agricolo (art. 2 della Legge 898/1986) che punisce "chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" articolo aggiunto dal D.Lgs 75/2020. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) articolo aggiunto dalla L. 137/2023 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) articolo aggiunto dalla L. 137/2023 	<p>Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<p>Una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24 bis) aggiunto dalla L. 48/2008; modificato dal D.Lgs 7 e 8 /2016 e D.L. 105/2019.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) articolo modificato dalla L. 238/2021 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019 – 2020 • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinqies c.p.) articolo modificato dalla L. 238/2021 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019 – 2020 • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635- quater c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinqies c.p.) • Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) 	Da 100 a 500 quote	<p>Una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e) divieto di pubblicizzare beni e servizi

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24 bis) aggiunto dalla L. 48/2008; modificato dal D.Lgs 7 e 8 /2016 e D.L. 105/2019.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) articolo modificato dalla L. 238/2021 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019 – 2020 • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) articolo modificato dalla L. 238/2021 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019 – 2020 	Fino a 300 quote	<p>Una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e) divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.) • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.) • Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, co.11, D.L. n. 105/2019) 	Fino a 400 quote	<p>Una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter), modificato dalla L. 69/2015.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.) articolo modificato dalla L. 69/2015 Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.) così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso (L. 203/91) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990) comma 7 bis aggiunto dal D.Lgs 202/2016 	Da 400 a 1.000 quote	<p>Per una durata non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>L'interdizione è definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto ai sensi dell'art. 16 c. 3 D.Lgs 231/2001</p>
<ul style="list-style-type: none"> Associazione per delinquere (art. 416, c. 1-5, c.p.) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.) 	Da 300 a 800 quote	

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione, Peculato, Abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019 e dal DL.gs 75/2020].

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Peculato (art. 314, comma 1 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, articolo aggiunto dal D.Lgs 75/2020 • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, articolo aggiunto dal D.Lgs 75/2020 • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea articolo aggiunto dal D.Lgs 75/2020 	<p>Fino a 200 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale ex art. 322-bis c.p. articolo modificato dalla L. 190/2012 e dalla L. 3/2019)</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) articolo modificato dalla L. 190/2012, L. 69/2015 e L. 3/2019 • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) • Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322 c. 1 e 3, c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) articolo modificato dalla L. 3/2019 	<p>Fino a 200 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale ex art. 322-bis c.p. articolo modificato dalla L. 190/2012 e dalla L. 3/2019)</p>	<p>Nessuna</p>

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione, Peculato, Abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019 e dal DLgs 75/2020].

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) articolo modificato dalla L. 69/2015 • Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.) articolo modificato dalla L. 69/2015 • Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.) • Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.) 	<p>Da 200 a 600 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale ex art. 322-bis c.p. articolo modificato dalla L. 190/2012 e dalla L. 3/2019)</p>	<p>Durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è commesso da un apicale (art. 5, c. 1 lett. a) D.Lgs 231/2001) e non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni se il reo è un subordinato (art. 5, c.1 lett b) D.Lgs 231/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi. <p>Applicazione delle medesime sanzioni interdittive ma per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni se l'ente, prima della sentenza di primo grado, si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p>

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione, Peculato, Abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019 e dal DL.gs 75/2020].

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.) articolo modificato dalla L. 69/2015 • Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) articolo aggiunto dalla L. 190/2012 e modificato dalla L. 69/2015 • Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.) 	<p>Da 300 a 800 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale ex art. 322-bis c.p. articolo modificato dalla L. 190/2012 e dalla L. 3/2019)</p>	<p>Durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è commesso da un apicale (art. 5, c. 1 lett. a) D.Lgs 231/2001) e non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni se il reo è un subordinato (art. 5, c.1 lett b) D.Lgs 231/2001):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi. <p>Applicazione delle medesime sanzioni interdittive ma per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni se l'ente, prima della sentenza di primo grado, si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p>

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 e modificato dal D.Lgs 125/2016 (art. 25 bis).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) 	Da 300 a 800 quote	Per una durata non superiore ad un anno: <ol style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) 	Fino a 500 quote	
<ul style="list-style-type: none"> Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt 453 e 454 c.p. ridotte da un terzo alla metà (<i>ut supra</i>)	
<ul style="list-style-type: none"> Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Uso di valori bollati contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, c. 2, c.p.) 	Fino a 200 quote	

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 e modificato dal D.Lgs 125/2016 (art. 25 bis).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli art. 453, 455, 457 e 464 c.2 c.p., ridotte di un terzo	Per una durata non superiore ad un anno: <ol style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> Uso di valori bollati contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, c. 1, c.p.) 	Fino a 300 quote	
<ul style="list-style-type: none"> Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.) 	Fino a 500 quote	Per una durata non superiore ad un anno: <ol style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 	Fino a 500 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 	Fino a 800 quote	Una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni: <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati societari, introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 61/2002, dalla Legge 262/2005, dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017 D.Lgs. e dal D.Lgs 19/2023 (art. 25-ter).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE Per tutti i reati societari se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	SANZIONI INTERDITTIVE
• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) articolo modificato dalla L. 69/2015	Da 200 a 400 quote	Nessuna
• False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	
• False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) articolo modificato dalla L. 69/2015	Da 400 a 600 quote	
• Falso in prospetto (abrogato art. 2623 c.c. ora art. 173 bis TUF, ma che in quanto tale NON è richiamato dal D.Lgs 231/2001 quindi la responsabilità non è applicabile)	Da 400 a 600 quote	
• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., ora art 27, c. 2, D.Lgs 39/2010 ma che in quanto tale NON è richiamato dal D.Lgs 231/2001 quindi la responsabilità non è applicabile)	Da 400 a 800 quote	
• Impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.)	Da 200 a 360 quote	
• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)		
• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)		
• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)		
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)		

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati societari, introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 61/2002, dalla Legge 262/2005, dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017 D.Lgs. e dal D.Lgs 19/2023 (art. 25-ter).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE Per tutti i reati societari se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	SANZIONI INTERDITTIVE	
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) 	Da 300 a 660 quote	Nessuna	
<ul style="list-style-type: none"> Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.) 	Da 400 a 1.000 quote		
<ul style="list-style-type: none"> Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2 c.c.) 	Da 400 a 800 quote		
<ul style="list-style-type: none"> Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di corruzione attiva (art. 2635 c. 3 c.c.) aggiunto dalla L. 190/2012, modificato dal D.Lgs 38/2017 e dalla L. 3/2019 	Da 400 a 600 quote		
<ul style="list-style-type: none"> Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) articolo aggiunto dal D.Lgs 38/2017 e modificato dalla L. 3/2019 	Da 200 a 400 quote		Hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:
			<ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati societari, introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 61/2002, dalla Legge 262/2005, dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017 D.Lgs. e dal D.Lgs 19/2023 (art. 25-ter).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE Per tutti i reati societari se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (che è il documento accompagnatorio di operazioni straordinarie transfrontaliere (art. 54 D.Lgs 19/2023 aggiunto dal D.Lgs 19/2023) 	Da 150 a 300 quote	Nessuna

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) • Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) • Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis c.p.) articolo introdotto dal D.Lgs 21/2018 • Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) • Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) • Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) inserito dalla L. 43/2015 • Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) • Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.) • Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.) • Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) • Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) • Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) • Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) • Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) 	<p>Da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni.</p> <p>Da 400 a 1.000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo.</p>	<p>Per una durata non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p>

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) introdotto dal D.Lgs 21/2018 • Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) • Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) • Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) • Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) • Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) • Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) • Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) • Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) • Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) • Reati commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York 9 dicembre 1999) 	<p>Da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni.</p> <p>Da 400 a 1.000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo.</p>	<p>Per una durata non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p>

PARTE GENERALE SEZIONE PRIMA

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-quater. 1).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) 	Da 300 a 700 quote	<p>Per una durata non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>L'interdizione è definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto ai sensi dell'art. 16 c. 3 D.Lgs 231/2001.</p> <p>Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.</p>

PARTE GENERALE SEZIONE PRIMA

Delitti contro la personalità individuale, introdotti e/o modificati dalla Legge 228/2003, dalla Legge 38/2006 e dalla Legge 199/2016 (art. 25 quinquies).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) • Tratta di persone (art. 601 c.p.) articolo modificato dal D.Lgs 21/2018 • Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) • Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603- bis c.p.) 	Da 400 a 1.000 quote	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto ai sensi dell'art. 16 c. 3 D.Lgs 231/2001</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Prostituzione minorile (art. 600- bis, co. 1, c.p.) • Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.) • Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.) aggiunto dall'art. 10 L. 6 febbraio 2006 n. 38 • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) 	Da 300 a 800 quote	

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Delitti contro la personalità individuale, introdotti e/o modificati dalla Legge 228/2003, dalla Legge 38/2006 e dalla Legge 199/2016 (art. 25 quinquies).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.) • Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) • Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600- quater c.p.) articolo modificato dalla L. 238/2021 • Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) articolo modificato dalla L. 238/2021 	<p>Da 200 a 700 quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse di cui all'art. 600-quater-1 aggiunto dall'art. 10 L. 38/2006)</p>	<p>Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto ai sensi dell'art. 16 c. 3 D.Lgs 231/2001</p>

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati di abuso di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 modificato dalla L. 238/2021 (art. 25-sexies).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 D.Lgs. 58/1998) articolo modificato dalla L. 238/2021 Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998) articolo modificato dal D.Lgs 107/2018 e dalla L. 238/2021 Responsabilità dell'ente (art. Art. 187-quinquies D.Lgs 58/1998) 	Da 400 a 1.000 quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	Nessuna

PARTE GENERALE SEZIONE PRIMA

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF) D.Lgs 107/2018.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE 596/2014) • Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE 596/2014) 	<p>L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:</p> <p>a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a)</p> <p>Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p>	<p>Nessuna</p>

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007, modificato dalla L. 3/2018 (art. 25-septies).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 ossia nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) (vale a dire: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (art. 589 c.p.) 	1.000 quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.) 	Da 250 a 500 quote	
<ul style="list-style-type: none"> Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, c. 3, c.p.) 	Non superiore a 250 quote	Per non più di sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 231/2007 e dalla Legge 186/2017 e dal D.Lgs 195/2021 (art. 25-octies).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Ricettazione (art. 648 c.p.) articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021 • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021 • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021 • Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.) articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021 	<p>Da 200 a 800 quote (da 400 a 1.000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)</p>	<p>Per non più di due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti introdotti dal D.Lgs. 184/2021 e [traferimento fraudolento di valori](#) (art. 25-octies.1).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) 	Da 300 a 800 quote	Non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni ai sensi dell'art 13 D.Lgs 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) 	Fino a 500 quote	
<ul style="list-style-type: none"> Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) 	Fino a 500 quote	
<ul style="list-style-type: none"> Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie indicate a fianco 	a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote	
<ul style="list-style-type: none"> Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) articolo aggiunto dalla L. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024 	Da 250 a 600 quote	

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-nonies) modificata dalla Legge n. 93/2023.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941) Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941) Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; 	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>Per una durata non superiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Sono fatte salve le sospensioni di natura penale di cui all'art. 174 quinquies Legge 633/1941</p>

PARTE GENERALE SEZIONE PRIMA

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-nonies) modificata dalla Legge n. 93/2023.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>Per una durata non superiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Sono fatte salve le sospensioni di natura penale di cui all'art. 174 quinquies Legge 633/1941</p>

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-nonies) modificata dalla Legge n. 93/2023.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter, Legge 633/1941 modificato dalla Legge n. 93/2023 sulla prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica) Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181bis, comma 2 di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941) 	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>Per una durata non superiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Sono fatte salve le sospensioni di natura penale di cui all'art. 174 quinquies Legge 633/1941</p>

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none">Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).	Fino a 500 quote	Nessuna

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati ambientali, introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 121/2011 e dalla Legge 68/2015, modificato dal D.Lgs 21/2018 (art. 25-undecies) modificato dalla Legge 137/2023.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) articolo modificato dalla L. 137/2023 	Da 250 a 600 quote	Per un periodo non superiore ad un anno: a) interdizione dall'esercizio dell'attività
<ul style="list-style-type: none"> Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) articolo modificato dalla L. 137/2023 	Da 400 a 800 quote	b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> Inquinamento ambientale e disastro ambientale, di natura colposa (art. 452 quinquies c.p.) 	Da 200 a 500 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Delitti associativi aggravati ex art. 452 octies c.p. 	Da 300 a 1.000 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) 	Da 250 a 600 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.) 	Fino a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.) 	Da 150 a 250 quote	Nessuna

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati ambientali, introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 121/2011 e dalla Legge 68/2015, modificato dal D.Lgs 21/2018 (art. 25-undecies) modificato dalla Legge 137/2023.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006) 	Da 150 a 250 quote (c. 3, 5, primo periodo e 13)	Nessuna
	Da 200 a 300 quote (c. 2, 5, secondo periodo, 11)	Per non oltre sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.Lgs 152/2006) 	Fino a 250 quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da 150 a 250 quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da 200 a 300 quote (co. 3, secondo periodo) Le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, comma 4, D.Lgs 152/2006)	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati ambientali, introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 121/2011 e dalla Legge 68/2015, modificato dal D.Lgs 21/2018 (art. 25-undecies) modificato dalla Legge 137/2023.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs 152/2006) 	Fino a 250 quote (c. 1) Da 150 a 250 quote (c. 2)	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4, secondo periodo D.Lgs 152/2006) 	Da 150 a 250 quote (c. 4 secondo periodo)	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D.Lgs 152/2006) 	Da 150 a 250 quote (c. 1)	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/2006) 	Da 300 a 500 quote (c. 1) Da 400 a 800 quote (c. 2)	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a 2 anni: <ol style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 c. 3 D.Lgs 231/2001

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati ambientali, introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 121/2011 e dalla Legge 68/2015, modificato dal D.Lgs 21/2018 (art. 25-undecies) modificato dalla Legge 137/2023.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI–Area Movimentazione, falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI–Area Movimentazione (art. 260 bis D.Lgs 152/2006) 	<p>Da 150 a 250 quote (co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo)</p> <p>Da 200 a 300 quote (co. 8, secondo periodo)</p>	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, c. 5 D.Lgs 152/2006) 	Fino a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 parte 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992) Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, parte 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 bis Legge n. 150/1992) Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992) 	<p>Fino a 250 quote (art. 1, c. 1, art. 2, c. 1 e 2, art. 6, c. 4)</p> <p>Da 150 a 250 quote (art. 1, c. 2)</p> <p>Nei casi di cui all'art. 3-bis, c. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 250 quote nell'ipotesi di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione - da 150 a 250 quote nell'ipotesi di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione - da 200 a 300 quote nell'ipotesi di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione - da 300 a 500 quote nell'ipotesi di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione 	Nessuna

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati ambientali, introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 121/2011 e dalla Legge 68/2015, modificato dal D.Lgs 21/2018 (art. 25-undecies) modificato dalla Legge 137/2023.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Reati in materia sostanze lesive dell'ozono e atmosfera (art. 3, c. 6, L. 549/1993) 	Da 150 a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Inquinamento colposo provocato dalle navi battente qualsiasi bandiera (art. 9, c. 1, D.Lgs 202/2007) 	Fino a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Inquinamento doloso provocato dalle navi battente qualsiasi bandiera o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, c. 1, e 9, c. 2, D.lgs. 202/2007) 	Da 150 a 250 quote	Per non oltre sei mesi: <ol style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse
<ul style="list-style-type: none"> Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, c. 2, D.Lgs. 202/2007) 	Da 200 a 300 quote	e) divieto di pubblicizzare beni e servizi L'interdizione è definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 D.Lgs. 202/2007

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati in materia di immigrazione, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 e dalla Legge 161/2017 c.d. Codice Antimafia (art. 25-duodecies) modificato dal D.L. 20/2023.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, D.lgs. 286/1998) 	Da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000€	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Procurato ingresso illecito (art. 12, c. 3, 3 bis, 3 ter, D.Lgs 286/1998) 	Da 400 a 1.000 quote	Per almeno un anno: a) interdizione dall'esercizio dell'attività
<ul style="list-style-type: none"> Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, c.5, D.Lgs 286/1998) 	Da 100 a 200 quote	b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reato di razzismo e xenofobia introdotto dalla Legge 167/2017 c.d. Codice Antimafia, modificato dal D.Lgs 21/2018 (art. 25-terdecies).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (604 bis c.p. in precedenza art. 3, comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975 n. 654) aggiunto dal D.Lgs 21/2018 	Da 200 a 800 quote	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 604-bis c.p.</p>

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati transnazionali, introdotti dall'art. 10 Legge 146/2006, ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291-quater) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74) 	Da 400 a 1.000 quote	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto) b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998, art. 12 c 3, 3 bis, 3 ter, 5) 	Da 200 a 1.000 quote	<p>Per non oltre due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 	Fino a 500 quote	Nessuna

PARTE GENERALE SEZIONE PRIMA

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) unicamente per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) • Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) • Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) • Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 	Non ci sono sanzioni pecuniarie nella Legge 9/2013	Nessuna

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reato di Frode in competizioni sportive esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui alla Legge 401/1989 introdotto dalla Legge n. 39/2019 (art. 25 quaterdecies).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Delitto di frode in competizione sportiva: offerta o promessa di denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione (art. 1, L. 401/1989) Esercizio abusivo dell'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario (art. 4, L. 401/1989) 	<p>Per i delitti di cui all'art. 1 e 4 L. 401/1989: fino a 500 quote</p> <p>Per le contravvenzioni di cui all'art. 4 L. 401/1989: fino a 260 quote</p>	<p>Solo per i fatti costituenti delitto, per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati tributari introdotti dalla Legge n. 157/2019 (art. 25 quinquiesdecies modificato dal D.Lgs 75/2020).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs 74/2000) 	Fino a 500 quote e fino a 400 quote nel caso dell'art. 2 comma 2-bis ossia se il passivo fittizio è inferiore a centomila euro. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni: c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione fraudolenta mediante artifici e raggiri (art. 3 D.Lgs 74/2000) 	Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
<ul style="list-style-type: none"> Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8 comma 1 D.Lgs 74/2000) 	Fino a 500 quote e fino a 400 quote nel caso dell'art. 8 comma 2-bis ossia se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	e) divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000) 	Fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	
<ul style="list-style-type: none"> Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000) 		
<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/2000). L'ente potrà essere chiamato a rispondere dell'illecito al verificarsi di 3 condizioni indefettibili: 1. il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri; 2. il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto; 3. l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro. Articolo aggiunto dal D.Lgs 75/2020 	Fino a 300 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Reati tributari introdotti dalla Legge n. 157/2019 (art. 25 quinquiesdecies modificato dal D.Lgs 75/2020).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs 74/2000). L'ente potrà essere chiamato a rispondere dell'illecito al verificarsi di 3 condizioni indefettibili: 1. il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri; 2. il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto; 3. l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro. Articolo aggiunto dal D.Lgs 75/2020 Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs 74/2000). L'ente potrà essere chiamato a rispondere dell'illecito al verificarsi di 3 condizioni indefettibili: 1. il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri; 2. il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto; 3. l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro. Articolo aggiunto dal D.Lgs 75/2020 	<p>Fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>	<p>Hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) divieto di pubblicizzare beni e servizi

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies rubricato contrabbando, che contempla i reati di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo Unico in materia doganale- introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs 14 luglio 2020 n. 75).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973); • Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973); • Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973); • Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973); • Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973); • Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973); • Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973); • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973); • Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973); • Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973); • Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973); • Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973) • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973) • Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973) 	<p>Fino a 200 quote</p> <p>Quando i diritti di confine superano 100.000 euro di applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote</p>	<p>Hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <p>c) divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</p> <p>d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</p> <p>e) divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Delitti contro il patrimonio culturale introdotto dalla L. 22/2022 e modificato dalla L. 6/2024 (Art. 25-septiesdecies) La nozione di bene culturale, di cui all'art. 2 del suddetto Codice, include le cose mobili e immobili che presentino "interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico", nonché "le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà". I beni paesaggistici, invece, comprendono gli immobili e le aree indicati all'articolo 134 del Codice dei beni culturali, costituenti "espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio", nonché gli altri beni individuati, anche in tal caso, dalla legge o in base alla legge.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) 	Da 100 a 400 quote	Per una durata non superiore ai due anni: <ol style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) • Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) • Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.) 	Da 200 a 500 quote	
<ul style="list-style-type: none"> • Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) • Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) 	Da 300 a 700 quote	
<ul style="list-style-type: none"> • Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.) • Ricettazione di beni culturali (518 quater c.p.) • Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (518 octies c.p.) 	Da 400 a 900 quote	

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici introdotto dalla L. 22/2022 (Art. 25-octiesdecies).

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) • Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) 	Da 500 a 1000 quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 D.Lgs 231/2001

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

1.3 Le sanzioni comminate dal Decreto

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie
- sanzioni interdittive
- confisca
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15 del Decreto, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.4 Condizione Esimente della Responsabilità Amministrativa

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli 231 idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza o Compliance Officers)
- le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del Modello 231, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

Con riferimento all'efficacia del Modello 231 per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere commessi i reati
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello 231, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica ovvero la modifica del Modello 231, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o modifiche legislative;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello 231.

Si rinvia alla sezione sesta del presente Modello per la materia del c.d. whistleblowing di cui alla Legge 179/2017.

1.5 Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i Modelli 231 possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida per la redazione dei Modelli 231, predisposte dalle principali associazioni di categoria, tra cui si richiamano in particolare quelle di Confindustria aggiornate al giugno 2021, prevedono in generale le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo per garantire l'efficacia del Modello 231 sono così identificate:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, indicando, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità
- informazione e formazione del personale.

Dette Linee Guida precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte debbano conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo)
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

Di conseguenza, il presente documento è stato predisposto tenendo in considerazione anche le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e, più in particolare, quelle fornite nelle Linee Guida di Confindustria, adattandole alle peculiarità della società.

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GREEN OLEO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

2.1 Finalità del Modello

GREEN OLEO S.p.A. Società Benefit (di seguito, alternativamente "GO" o la "Società"), è società attiva nel settore della oleochimica.

La Società si pone come principale obiettivo uno sviluppo compatibile con i valori fondamentali quali la qualità, salute, sicurezza e ambiente. L'attenzione nel migliorare costantemente la soddisfazione del cliente nonché la protezione dell'ambiente e la salute, all'interno e all'esterno dei propri impianti produttivi, è controllata sistematicamente tenendo conto del "principio di legalità", secondo cui la Società è chiamata a svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti, sì che ogni manifestazione di essa sia lecita e conforme alle norme giuridiche.

GO, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione e al tipo di attività svolta dalla Società, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un Modello 231 ai sensi del D.Lgs. 231/2001, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti, ha approvato il presente Modello 231, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari – come successivamente definiti – ad assumere comportamenti corretti e trasparenti e garantire che l'attività della Società sia svolta nel rispetto della legge.

Attraverso l'adozione del Modello, GO intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie illecite di cui al Decreto
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nelle c.d. aree di rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di GO

- ribadire che tali forme di comportamento illecito siano fortemente condannate dalla Società in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali – già espressi nel Codice Etico –, cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività.

GO è una società che non è mai stata coinvolta in processi che assumessero una considerazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e che si è sempre ispirata all'etica e alla legalità negli affari.

- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio sulle c.d. aree di rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2 Destinatari

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per gli Amministratori e per tutti coloro che rivestono, in GO, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), per i dipendenti (ivi compresi quelli con qualifica dirigenziale) e per i collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza del management aziendale (di seguito i "Destinatari").

2.3 Elementi fondamentali del modello

Gli elementi fondamentali sviluppati da GO nella definizione del proprio Modello possono essere così riassunti:

- l'identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, sancite nel Codice Etico della Società e, più in dettaglio, nel presente Modello

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

- la mappatura delle attività cosiddette sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali e/o funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto (formalizzata nel documento aziendale denominato "Matrice delle Attività a Rischio-Reato" di cui al paragrafo 2.5)
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (c.d. "Compliance Officers"), di cui alla Sezione Terza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello
- l'adozione di un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni dello stesso, descritto nella Sezione Quarta del presente Modello
- lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

2.4 Codice Etico e Modello

GO, determinata a improntare lo svolgimento delle proprie attività al rispetto della legalità, ha adottato inoltre un proprio Codice Etico (di seguito, il "**Codice Etico**"), che sancisce una serie di regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali, dei dipendenti e di tutti coloro che con essa entrano in contatto.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi enunciati nel Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico di GO, pur costituendo un documento con una sua valenza autonoma, affermando principi etico-comportamentali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, acquisisce rilevanza anche ai fini del Modello e ne diventa un elemento complementare.

2.5 Percorso Metodologico di definizione del Modello: mappatura delle Aree di attività a rischio-reato - processi strumentali e di gestione

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello 231 dell'ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, GO ha proceduto ad effettuare una approfondita analisi delle proprie attività aziendali, prendendo anzitutto in considerazione la propria struttura organizzativa (riflessa nell'organigramma archiviato presso la funzione HR).

Successivamente, la Società ha proceduto all'analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati successivamente raccolti in una scheda descrittiva, denominata "Matrice delle Attività a Rischio-Reato ex D.Lgs. 231/2001" ("Matrice"), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati ricompresi nel Decreto identificati nell'ambito delle attività di GO.

In particolare, nella Matrice delle attività a Rischio-Reato vengono individuate le macro attività aziendali (a loro volta articolate in sotto-attività) risultate a rischio di possibile commissione di taluni dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "Attività Sensibili"), i reati ad esse associabili, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. "processi strumentali e di gestione").

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

Detta Matrice, che forma parte del Modello, è custodita presso la Società ed è disponibile per eventuale consultazione da parte degli Amministratori, dei Sindaci, dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato dalla Società a prenderne visione.

In considerazione delle attività caratteristiche della Società, le aree identificate hanno fatto emergere un possibile rischio di commissione dei seguenti reati previsti dal Decreto:

- artt. 24 e 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione),
- art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati),
- art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata),
- art. 25-bis (c.d. Falso nummario limitatamente ai reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 c.p. – uso di valori bollati contraffatti o alterati – art. 464 c.p. – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – art. 473 c.p. -)
- art. 25-bis 1 (Delitti contro l'industria e il commercio),
- art. 25-ter (c.d. Reati societari),
- art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, anche se sono stati adottati accorgimenti al fine di evitare un involontario finanziamento del terrorismo internazionale),
- art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale),
- art. 25-sexies (Abusi di mercato) stante l'avvenuta quotazione al mercato Euronext Growth Milan nel luglio 2023,
- art. 25-septies (Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro),
- art. 25-octies (Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio),
- art. 25-nonies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore),

- art. 25-decies (Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria),
- art. 25-undecies (c.d. Reati ambientali),
- art. 25-duodecies (Reati in materia di immigrazione), Art. 10 della Legge 146/2006 (Reati transnazionali),
- art. 25-terdecies (Reati di razzismo e xenofobia),
- art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari),
- art. 25-sexdecies (Contrabbando).

NON si sono, invece, ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione di altre fattispecie di reato ricomprese dal Decreto e, in particolare, dei reati di cui ai seguenti articoli:

- art. 25 quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) in quanto l'attività medica non è ricompresa nell'oggetto sociale della Società,
- art. 12, L. n. 9/2013 per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva in quanto la Società non fa parte della filiera degli oli vergini di oliva limitandosi ad acquistare dalle raffinerie i loro sottoprodotti che vengono poi rilavorati per realizzare prodotti finiti non inerenti oli vergini di oliva,
- art. 25-quaterdecies (Reati di frodi in competizioni sportive e esercizio abusivo gioco d'azzardo) in quanto le competizioni sportive ed il gioco d'azzardo non rientrano nell'oggetto sociale della Società.

Per quanto non si possa escludere tout court, il rischio potenziale di commissione di tali reati è stato ritenuto estremamente remoto in considerazione delle attività svolte dalla Società e, in ogni caso, ragionevolmente coperto dal rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico aziendale, che vincola tutti i suoi destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili e risulta idoneo a presidiare il rischio di commissione di detti reati attraverso l'enunciazione dei principi etici di legalità, trasparenza e correttezza.

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

Si rinvia alla Matrice per l'individuazione in concreto delle attività e degli uffici a rischio reato.

2.6 Sistema di controllo interno

Nella predisposizione del Modello, GO ha tenuto in considerazione il sistema di controllo interno esistente, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto e identificati come potenzialmente realizzabili nelle aree di attività della Società.

L'attuale sistema di controllo interno di GO, inteso come processo attuato al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione delle attività sociali corretta e sana, mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse, nel proteggere la Società dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio aziendale
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive ed affidabili a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema di controllo interno vi sono inoltre i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata
- nessuno gestisce un intero processo in autonomia (cosiddetta «segregazione dei compiti»)
- il sistema di controllo interno è in grado di documentare l'esecuzione dei controlli, anche di supervisione.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo, costituito dall'insieme delle attività di verifica che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

La Società ha attribuito il compito di verifica dell'applicazione degli elementi e principi del sistema di controllo, nonché della loro adeguatezza ai responsabili delle unità organizzative aziendali, che sono chiamati a interfacciarsi con l'Organismo di Vigilanza, affinché lo stesso sia informato di eventuali modifiche introdotte nell'organizzazione o nelle attività aziendali, e al quale potranno essere formulati pareri ovvero richieste di indicazioni di principio e di orientamento.

A livello documentale, il sistema di controllo interno di GO si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel presente Modello, sui seguenti elementi di riferimento:

- il sistema di deleghe e procure
- un sistema di Qualità redatto in linea con la Norma UNI EN ISO 9001
- un Sistema di Gestione della Sicurezza redatto in ottemperanza alla Norma UNI EN ISO 45001
- Sistema di Gestione Ambientale redatto in linea con la Norma UNI EN ISO 14001.

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

Inoltre costituiscono parte integrante del Modello e conseguentemente del sistema di controllo interno i seguenti Protocolli:

1. Protocollo gestione dell'approvvigionamento di beni e Servizi
2. Protocollo individuazione e gestione dei rapporti di agenzia
3. Protocollo degli adempimenti ambientali
4. Protocollo gestione delle consulenze e degli incarichi professionali a terzi
5. Protocollo della contabilità, del bilancio, delle operazioni straordinarie e sul patrimonio
6. Protocollo gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi
7. Protocollo richiesta e gestione dei finanziamenti pubblici
8. Protocollo gestione dei flussi monetari e finanziari
9. Protocollo gestione dei sistemi informativi
10. Protocollo gestione dei marchi e brevetti
11. Protocollo gestione degli omaggi, sponsorizzazioni, liberalità, e spese di rappresentanza
12. Protocollo dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e le autorità di vigilanza
13. Protocollo gestione dei rapporti con i soci e con gli altri organi sociali
14. Protocollo selezione, assunzione e gestione del personale
15. Protocollo gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
16. Protocollo sviluppo prodotti attività commerciali
17. Protocollo adempimenti e gestione fiscale
18. Protocollo gestione operazioni doganali
19. Protocollo market abuse

2.7 Regole comportamentali di carattere generale

Di seguito sono declinate le regole comportamentali di carattere generale che devono essere osservate dai Destinatari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati associati alle attività aziendali, ma con rinvio ai Protocolli per indicazioni più specifiche sulle aree considerate più a rischio.

La violazione di dette regole legittima GO all'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal presente Modello.

• **Comportamenti da tenere nei RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI (artt. 24 e 25 D. Lgs 231/2001)**

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo e per conto o nell'interesse di GO, intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza e/o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere (di seguito, "Rappresentanti della Pubblica Amministrazione"). Sicuramente coinvolti nelle attività che possono dare origine a reati in questione sono la Direzione aziendale, l'RSPP, l'ufficio contabilità/finanza, il referente dei lavori in stabilimento.

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare in maniera impropria e/o illecita le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere, al fine di ottenere benefici per la Società
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società
- dare o promettere a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità, anche su induzione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino, per conto della Società, presso la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti
- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego che possa avvantaggiare un rappresentante della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere, al fine di indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società
- accordare omaggi non di uso comune a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad Autorità Amministrative Indipendenti
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il funzionario della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti in errore di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata

- esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non corrispondenti al vero
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti sono gestiti esclusivamente dalle persone autorizzate.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di GO, intrattengano rapporti con l'Autorità giudiziaria o le Forze dell'Ordine (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le regole comportamentali sopra declinate anche in detti rapporti, impegnandosi a garantire la massima disponibilità e collaborazione.

In caso di procedimenti giudiziari o indagini o ispezioni è fatto divieto di:

- distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato
- dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo
- promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per GO.

• **Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto ai REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA introdotti dalla L. 48/2008 (art. 24 bis D.Lgs 231/2001)**

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo e per conto o nell'interesse di GO, sono incaricati della gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni e dei client, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione
- l'amministratore di sistema è munito di credenziali di autenticazione
- l'accesso alle applicazioni da parte del personale è garantito attraverso strumenti di autorizzazione
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (fisici e logici).

Il personale:

- può accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente
 - si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati della Società e dei terzi
 - si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui
 - conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a Terzi
 - non installa programmi senza le autorizzazioni previste nelle procedure interne
 - non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite da GO nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.
- **Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto ai DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter D.Lgs 231/2001) e dei delitti con finalità di TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (25-quater D.Lgs 231/2001)**
- Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello:
- ispirare il proprio comportamento al rispetto della legalità ed ai principi di diritto come ben emerge dal Codice Etico della Società
 - ciascuno in ragione del proprio ruolo e responsabilità, deve assicurare adeguata prevenzione del rischio di infiltrazione criminale e promuovere l'adozione di modalità di valutazione dell'affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti) che hanno rapporti con la Società
 - considerato l'alto valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si ispira lo Stato e quindi anche la Società, è vietato qualsiasi comportamento che possa costituire attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato, o che possa costituire o essere collegato a reati anche transnazionali afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, afferenti l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine e relative al traffico di armi
 - prestare attenzione qualora ci si trovi ad operare in aree, sia in Italia sia all'estero, storicamente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali
 - verificare i requisiti di onorabilità ed affidabilità in capo alle controparti commerciali (quali ad esempio fornitori, clienti, consulenti, appaltatori, associati in partecipazione, ecc.). Nessun rapporto commerciale verrà intrapreso o proseguito con controparti commerciali di cui sia anche solo ragionevolmente sospettata l'appartenenza o la contiguità ad organizzazioni criminali, o che siano sospettati di agevolare in qualsiasi forma, anche occasionale, l'attività di organizzazioni criminali.
- **Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto al c.d. FALSO NUMMARIO limitatamente ai reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 c.p. – uso di valori bollati contraffatti o alterati – art. 464 c.p. – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – art. 473 c.p. (art. 25 bis D. Lgs 231/2001).**

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, con riferimento ai reati di cui all'art. 457 e 464 c.p., a qualunque titolo e per conto o nell'interesse di GO, sono incaricati di acquistare, custodire denaro e monete e valori bollati; inoltre, con riferimento all'art. 473 c.p., le medesime regole si applicano alla direzione, agli uffici tecnici ed a tutti coloro che in qualche modo gestiscono la produzione e la commercializzazione dei prodotti GO con particolare riferimento alla gestione del marchio, dei segni distintivi, dei brevetti, modelli o disegni:

- le entrate e le uscite di denaro contante devono essere registrate
- il denaro contante deve essere custodito presso l'ufficio della contabilità/finanza in apposita cassetta di sicurezza
- i valori bollati devono essere custoditi presso l'ufficio della contabilità/finanza in apposita cassetta di sicurezza
- il mero sospetto circa la genuinità del denaro contante ricevuto deve essere segnalato alla Direzione aziendale
- i valori di bollo usati devono essere eliminati
- è fatto espresso divieto a chiunque di gestire autonomamente marchi, brevetti, segni distintivi, modelli o disegni senza preventiva autorizzazione della Direzione aziendale
- prima della messa in commercio di un nuovo prodotto deve essere effettuata una indagine circa la preesistenza sul mercato di un prodotto identico con nome identico già registrato
- prima della messa in commercio di un nuovo prodotto deve essere effettuata un'indagine circa la preesistenza sul mercato di un prodotto identico già brevettato

• **Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto ai DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25 bis 1 D. Lgs 231/2001)**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25 bis. 1 del D.Lgs. 231/2001.

- improntare tutta l'attività di commercializzazione dei prodotti ai principi di buona fede, lealtà e correttezza
- rispettare l'attività dei concorrenti ed improntare i propri comportamenti con la massima diligenza e prudenza senza incorrere in alcuna violazione di legge
- prima della messa in commercio di un nuovo prodotto deve essere effettuata un'indagine circa la preesistenza sul mercato di un prodotto identico con nome identico già registrato
- prima della messa in commercio di un nuovo prodotto deve essere effettuata un'indagine circa la preesistenza sul mercato di un prodotto identico già brevettato
- ispirarsi alla massima trasparenza in ogni fase della commercializzazione dei prodotti
- consegnare agli acquirenti tutta la documentazione relativa ai prodotti ceduti, quali schede prodotto e relative schede di sicurezza
- è fatto divieto di usurpare titoli di proprietà industriale o di violarli con dolo o colpa grave.

• **Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività sensibili rispetto ai REATI SOCIETARI introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 61/2002, dalla Legge 262/2005 e dalla Legge 69/2015 (art. 25 ter D. Lgs 231/2001)**

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001. Sicuramente coinvolti nelle attività che potrebbero comportare la commissione di un reato societario sono la Direzione aziendale e l'ufficio contabilità/finanza.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società
 - osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere
 - redigere il bilancio con chiarezza in modo che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico dell'esercizio
 - redigere il bilancio con neutralità ossia senza distorsioni preconcepite nell'applicazione dei principi contabili o a vantaggio solo di alcuni destinatari primari del bilancio
 - valutare le voci di bilancio secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività
 - rilevare e presentare le voci del bilancio tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto
 - rispettare il principio di competenza e di costanza da un esercizio all'altro nella redazione del bilancio, oltre al principio della comparabilità delle singole voci da un esercizio all'altro
 - assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare
- adottare e mantenere un impianto contabile e documentale ispirato alla trasparenza fiscale
 - assicurare un adeguato controllo contabile interno ed esterno.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva
- acquistare o sottoscrivere quote della Società con lesione all'integrità del capitale sociale
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci e del Collegio Sindacale
- a seguito della dazione di denaro o altra utilità, compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionando nocumento alla Società;

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

- determinare o influenzare l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare
- offrire o promettere denaro o altre utilità non dovute ad Amministratori, ai direttori generali ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, ai Sindaci ed ai liquidatori al fine di compiere o omettere atti in violazione agli obblighi inerenti al loro ufficio.

· **Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto ai DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies D.Lgs 231/2001)**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto ai delitti contro la personalità individuale:

- sono vietati comportamenti finalizzati alla commissione di molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti che possano turbare la sensibilità delle persone
- è vietata ogni forma di sfruttamento delle persone ed in particolare il lavoro minorile
- valutare attentamente la clientela e/o i fornitori che si trovino ad operare in aree geografiche considerate a rischio sfruttamento.

· **Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto ai reati di ABUSI DI MERCATO (art. 25 sexies D.Lgs 231/2001)**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto ai reati di abuso di mercato:

- chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate in ragione della sua posizione come membro di organi di amministrazione, direzione o controllo della Società emittente, come socio ovvero nell'esercizio di un'attività lavorativa (sia essa da dipendente oppure no), di una professione (es. avvocato, commercialista, consulente del lavoro, fiscale, contabile, informatico, ecc.) o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio (es. membro autorità di vigilanza):

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di raccomandazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

- è vietato diffondere notizie false o porree in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Ad esempio commette manipolazione del mercato chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

· **Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto ai REATI COLPOSI introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25 septies D. lgs 231/2001)**

La Società realizza in Italia l'attività produttiva presso il sito localizzato nel Comune di Cremona.

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

In ragione dell'attività svolta, la Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede e in tutti gli ambienti di lavoro sotto sua diretta responsabilità, richiedendo, ad ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro di GO di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute, alle funzioni assegnate, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR").

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (Datore di Lavoro e Delegati del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto delle deleghe e procure ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare, formare ed addestrare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza sul lavoro
- ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali i Preposti, l'ASPP, il RSPP, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed, evacuazione, gli Addetti incaricati del Primo Soccorso, il Medico competente, il RLS) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle

proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società

- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari e provvedendo finanche al fermo delle attività se si manifestano situazioni di grave pericolo
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società e di osservare le misure, le istruzioni sulla sicurezza aziendale di pertinenza .

La violazione delle regole, aziendali e normative, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, costituiscono violazione del Modello e pertanto illecito disciplinare sanzionabile dalla Società.

Con specifico riferimento alla gestione della tematica Salute e Sicurezza, si rileva quanto segue con riferimento all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008:

A. Il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici è assicurato da una sistematica e periodica attività di auditing interno (coadiuvata dal supporto di un soggetti qualificati esterni) volta all'individuazione dei pericoli ed eventuali possibili miglioramenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (riferimento alla procedura PROC_GEN_0003 "Audit, verifiche ispettive interne" e successive modifiche); un sistema di segnalazioni ("reporting") da parte di tutto il personale delle situazioni di pericolo, di mancato incidente ("near misses"), di reclamo, di non conformità e loro successiva analisi e valutazione (riferimento ai File Excel "Miglioramento Continuo" ed "Improvement List" e successive modifiche);

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

un sistema di manutenzione periodica preventiva di macchine ed attrezzature con particolare riferimento ai componenti critici per la sicurezza; un sistema di analisi e valutazione preventiva delle modifiche impiantistiche; un costante aggiornamento tecnico e normativo da parte del personale preposto alle attività di progettazione, manutenzione e valutazione dei rischi tramite riviste, banche dati, notiziari di associazioni settoriali e supporto di consulenti esterni; La conformità legislativa in ambito EHS è eseguita una volta all'anno da auditor qualificati secondo ISO 19011.

B. L'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti è garantita dal Documento di Valutazione dei Rischi e dal Sistema di Gestione della Sicurezza, entrambi conformi alle prescrizioni del D. Lgs 81/2008 ed alla norma UNI ISO 45001, pertanto la valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione è insita nel sistema stesso; in particolare, la procedura PROC_SHE_1004 "Gestione aspetti ambientali e di sicurezza" è specificamente diretta a descrivere le modalità seguite per individuare i pericoli, analizzare i rischi e mantenerli sotto controllo. Nel dettaglio, l'analisi dei rischi viene condotta tenendo conto di tutta l'attività lavorativa, sia essa di routine che non, includendo le manutenzioni, le bonifiche, gli avviamenti, le fermate. I risultati del processo di analisi dei rischi si concretizza nell'individuazione di interventi migliorativi, nella definizione di programmi di informazione, formazione e addestramento del personale dipendente e non, ivi inclusi i visitatori.

C. Con riferimento alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si precisa quanto segue. Alle "emergenze" è espressamente dedicato il Piano di Emergenza (riferimento alla procedura PROC_SHE_1001 "Piano di emergenza" e successive modifiche) il quale ha lo scopo di:

- definire le modalità con cui l'azienda individua e gestisce i potenziali incidenti e le situazioni di emergenza concernenti l'ambiente e la salute e la sicurezza in ambienti di lavoro, al fine di prevenire ed attenuare le conseguenze derivabili dai succitati eventi
- regolamentare la chiamata del Capo-servizio reperibile e definire le modalità del suo intervento
- definire nome o funzione dei Capo-servizio reperibili autorizzati ad attivare le procedure di emergenza e di coordinamento dell'intervento all'interno del sito
- definire nome o funzione delle persone incaricate del collegamento con l'autorità responsabile del piano di emergenza esterno
- definire misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi i sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme
- definire disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorità competente.

Al "Pronto Soccorso" è dedicata la procedura PROC_SHE_1002 "Gestione del primo soccorso e sorveglianza sanitaria" e successive modifiche, rivolta a regolamentare il comportamento di tutti i lavoratori e delle diverse Funzioni dell'Azienda in caso di infortuni, al fine di assicurare un intervento di Pronto Soccorso efficace e tempestivo e definire compiti e responsabilità di tutti i dipendenti.

Agli "appalti" è dedicata la procedura PROC_ENG_5201 "Gestione degli Appalti" e successive modifiche la quale punta a regolamentare i rapporti con le imprese terze ed i lavoratori autonomi che operano all'interno dello stabilimento nonché a promuovere il coordinamento per l'eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze e la cooperazione per l'attuazione delle misure preventive e protettive dai rischi che l'attività stessa comporta.

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

Vengono organizzate diverse riunioni in materia di sicurezza, più in dettaglio, tutte le mattine le funzioni operative di stabilimento si riuniscono presso l'ufficio del Responsabile della Produzione ("Manufacturing Manager") nei quotidiani "briefing meeting" per discutere tematiche di sicurezza ed operatività, periodicamente vengono effettuate riunioni per l'analisi degli infortuni, degli incidenti/quasi incidenti; la riunione annuale di sicurezza ai sensi dell'art 35 D. Lgs 81/2008 alla quale partecipa anche il medico competente, oltre al datore di lavoro, RSPP e RLSSA.

Le "consultazioni con RLSSA" sono previste con cadenza mensile o bimestrale.

D. Alle attività di sorveglianza sanitaria è dedicata la procedura PROC_SHE_1002 "Gestione del primo soccorso e sorveglianza sanitaria" e successive modifiche che prevede visite preventive, per cambio mansione, annuali (o secondo diversa periodicità stabilita dal medico competente), dopo 60 giorni di assenza per motivi di salute, per cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa e quelle su richiesta al fine di assicurare una sorveglianza sanitaria assidua e completa.

E. Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori è dedicata la procedura PROC_HR_8001 "Gestione risorse umane, formazione, addestramento" e successive modifiche nella quale è previsto il programma dettagliato della formazione del personale.

F. L'attività di "vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori" è svolta in generale dal Datore di Lavoro, ma si precisa come presso l'unità produttiva di Cremona è stata conferita al Direttore di Stabilimento una delega di funzioni nel rispetto dell'art. 16 del D. Lgs 81/2008.

G. Per ciò che riguarda l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge si precisa quanto segue. L'attività è regolata dalla procedura PROC_SHE_1006 "Prescrizioni legali e verifica della conformità" e successive modifiche: durante la conduzione degli audit interni, il consulente esterno verifica la documentazione e le certificazioni obbligatorie (in termini di disponibilità, archiviazione ed aggiornamento).

H. Infine, per quanto concerne le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, conformemente a quanto sancito nella procedura PROC_GEN_0003 "Audit, verifiche ispettive interne" è vigente un sistema di auditing condotto da personale adeguatamente formato o in collaborazione con il consulente. È inoltre attivo un sistema di auditing esterno tramite un Ente Certificatore accreditato.

Il Sistema integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente vigente in GO nel pieno rispetto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 30 D.Lgs 81/2008 prevede:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate
- un'adeguata articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure di sicurezza
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Sistema e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure di sicurezza adottate, con riesami periodici nonché la modifica del Sistema quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

Il sistema della sicurezza della GO è stato certificato da Certiquality come sistema conforme alla Norma UNI ISO 45001.

• Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto ai REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO E BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e dalla Legge 186/2014 (art. 25 octies D.Lgs 231/2001) e delitti in materia di STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 25 octies D.Lgs 231/2001) introdotto dal D.Lgs 8 novembre 2021, n. 184 modificato dal D.L. 19/2024

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere
- vincolare il fornitore, attraverso apposite clausole contrattuali che prevedano il rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati dalla Società attraverso il Codice Etico e il diritto della Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti
- scegliere i fornitori secondo regole predefinite di trasparenza, qualità ed economicità
- accertare la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori prima di avviare con essi rapporti d'affari, anche attraverso l'acquisizione di informazioni sui soci e sugli Amministratori, in caso siano Società, nonché dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità, quali protesti e procedure concorsuali in atto
- nei limiti del possibile, definire per iscritto le condizioni e i termini contrattuali che

- regolano i rapporti con fornitori e partner, commerciali e finanziari
- verificare periodicamente l'allineamento tra le condizioni di mercato e le condizioni applicate nei rapporti con fornitori e partner, commerciali e finanziari
- utilizzare nelle transazioni il sistema bancario, laddove possibile
- garantire che per tutti gli incassi/versamenti siano utilizzati esclusivamente conti correnti della Società regolarmente aperti da soggetti dotati di idonei poteri
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi elencati nelle liste "tax heaven" o in favore di società off-shore solo previa autorizzazione espressa da parte della funzione competente
- utilizzare o impiegare solo risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato, senza prima aver effettuato verifiche sulla provenienza
- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a quello previsto dalla vigente normativa
- emettere assegni bancari e postali per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente e che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.
- effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso Istituti di credito privi di insediamenti fisici

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti insediati in paesi definiti “non cooperativi” secondo le indicazioni della Banca d'Italia e del GAFI
- ricevere incassi provenienti da Paesi o territori in black list (per regime fiscale privilegiato o in quanto non collaborativi ai fini GAFI) o in “grey list” (ovvero paesi in cui non si registrano ancora sufficienti progressi per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) da soggetti terzi non adeguatamente verificati
- intrattenere rapporti d'affari di qualunque natura con i soggetti elencati nel Specially Designated Nationals List (SDN) reperibile sul sito del US Department of the Treasury (www.treasury.gov)
- accettare e/o concedere il benestare al pagamento di fatture ricevute a fronte di forniture/servizi inesistenti
- commettere, anche solo in concorso, un qualsiasi delitto non colposo che possa produrre denaro, beni o altre utilità suscettibili di successiva sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative;
- sostituire o trasferire denaro o altri beni o altre utilità provenienti da delitti non colposi in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o altre utilità provenienti da delitti non colposi in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

• Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto ai delitti in materia di VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies D. Lgs 231/2001)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili

rispetto al reato di utilizzo abusivo del software che integra una violazione del diritto d'autore penalmente rilevante ex art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela del software (programmi per elaboratore e banche dati), promuovendone un uso corretto
- curare con diligenza gli adempimenti di carattere amministrativo necessari per l'utilizzo del software nell'ambito della gestione del sistema informativo aziendale.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- installare e utilizzare software (programmi) non approvati dalla Società e/o privi delle necessarie autorizzazioni/ licenze
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici di GO, software (c.d. “P2P”, di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società
- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti o banche di dati sulla memoria fissa del computer.

• Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto al reato di INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI all'autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25 decies D. Lgs 231/2001)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

• **Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto ai REATI AMBIENTALI introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 121/2011 e dalla Legge 68/2015 (Art 25 undecies D. Lgs 231/2001)**

In ragione dell'attività svolta nel sito di Cremona, la Società ritiene di primaria importanza la tutela dell'ambiente ed ha piena consapevolezza dei rischi ad esso associati.

La Società è attenta nel promuovere la diffusione di una cultura dell'ambiente e degli aspetti ambientali significativi ad esso correlati a tutti i livelli organizzativi e funzionali, nell'adottare adeguate politiche aziendali volte alla salvaguardia dell'ambiente e al risparmio energetico, nonché nell'incentivare comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure aziendali adottate in materia ambientale.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale
- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza di tutti i lavoratori
- diffondere ad ogni livello dell'organizzazione i principi della presente politica ambientale e sensibilizzare i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata
- compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

- svolgere l'attività di gestione e smaltimento dei rifiuti con il minor impatto ambientale possibile e con la massima cura ed attenzione, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei rifiuti, alla gestione dei depositi temporanei e al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi
- svolgere l'attività di gestione e monitoraggio degli scarichi idrici industriali, nel rispetto della normativa vigente;
- stabilire ed aggiornare procedure di emergenza, al fine di ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi scarico accidentale al suolo, sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee
- svolgere l'attività di gestione e monitoraggio delle emissioni in atmosfera, nel rispetto della normativa vigente
- adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni in atmosfera
- impiegare nelle attività di estrazione, raccolta ed isolamento delle sostanze lesive all'ozono stratosferico, esclusivamente personale specializzato ed autorizzato nel rispetto della normativa cogente
- affidare lo smaltimento delle sostanze lesive all'ozono stratosferico non rigenerabili né recuperabili, a ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente. In generale, conferire i beni durevoli contenenti le sostanze lesive sopra menzionate, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati
- pianificare opportune attività di bonifica dei siti al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, fornendone tempestiva comunicazione alle autorità competenti
- adempiere a (e monitorare) tutte le prescrizioni emanate dal Ministero dell'Ambiente o da altri Enti Pubblici (es: Arpa) in termini di definizione delle modalità di rimedio, di tempistiche di soluzione e di individuazione del responsabile delle attività prescritte.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti, in mancanza di un'apposita autorizzazione per la loro raccolta, il loro smaltimento e recupero
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi)
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione
- smaltire in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata
- violare la prescrizione concernente l'installazione e la gestione dei controlli automatici degli scarichi oppure l'obbligo di conservare i risultati degli stessi
- violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento e superare i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa
- omettere, falsificare o alterare i dati relativi alle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti nell'ambito dell'esercizio dell'attività produttiva
- disperdere nell'ambiente le sostanze lesive all'ozono stratosferico
- produrre, consumare, importare, esportare, detenere e commercializzare le sostanze lesive all'ozono stratosferico secondo modalità diverse da quelle disciplinate dalla vigente normativa
- cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativo delle acque, dell'aria di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo, degli ecosistemi delle biodiversità anche agrarie, della flora e della fauna.

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

- alterare in modo irreversibile l'equilibrio dell'ecosistema, alterare l'ecosistema in modo che il suo ripristino sia possibile solo con provvedimenti eccezionali, alterare l'ecosistema in modo che offenda ed esponga al pericolo una pluralità di persone o la pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto.
- cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare, disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività
- uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti a specie animale selvatiche protette
- violare l'obbligo di provvedere, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica
- negare l'accesso, predisporre ostacoli o mutare artificiosamente lo stato dei luoghi così da impedire, intralciare o eludere o compromettere gli esiti dell'attività di vigilanza e controllo ambientali
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con fornitori terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati in materia ambientale di cui al Testo Unico sull'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza.

• **Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto al REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARI (art. 25 duodecies D.Lgs 231/2001)**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto alle assunzioni di personale:

- formalizzare sempre il rapporto di lavoro;
- prima di procedere all'assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, di personale straniero che dovrà lavorare nel territorio italiano, verificare che lo stesso sia in possesso dei necessari permessi e/o autorizzazioni richiesti in Italia.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- reclutare manodopera straniera, senza i necessari permessi e/o autorizzazioni richiesti in Italia;
- reclutare manodopera, straniera anche mediante attività di intermediazione, allo scopo di destinarla al lavoro in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

• **Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto ai REATI DI RAZZISMO E XENOFobia (art. 25-terdecies D.Lgs 231/2001)**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto ai reati trattati nel presente paragrafo (art. 25-terdecies D.Lgs 231/2001).

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- promuovere idee e principi di uguaglianza e tolleranza tra i lavoratori favorendo tra di essi la solidarietà ed il rispetto delle differenze;
- sensibilizzare i lavoratori verso i principi ispirati all'intercultura.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- diffondere idee razziste;
- istigare a commettere atti di discriminazione per motivi etnici, razziali o religiosi;
- commettere atti violenti ovvero istigare alla violenza per motivi etnici, razziali o religiosi.

• **Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto ai REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA transnazionale (art. 10 della Legge 146/2006).**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto ai reati trattati nel presente paragrafo (art. 24 ter, art. 25 quater D.Lgs 231/2001 e Art. 10 della Legge 146/2006).

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro

- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione della lista americana dei SDN, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, etc.)
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni
- espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie
- effettuare le opportune verifiche sulla tesoreria
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dagli articoli 24-ter e 25-quater del D.Lgs. n. 231 del 2001 e dall'articolo 10 L.146/2006;

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

• **Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto ai REATI TRIBUTARI introdotti dalla L. 157/2019 e dal D.Lgs. 75/2020) (art. 25- quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto ai reati tributari di cui all'art. 25- quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla normativa fiscale e tributaria, con particolare riguardo alle dichiarazioni rivolte all'Amministrazione Finanziaria, al fine di fornire a quest'ultima un'informazione veritiera e corretta sulle obbligazioni d'imposta della Società e, più in generale, elementi reali e attendibili afferenti il rapporto giuridico tributario tra Società ed Erario;
- osservare le norme previste dall'ordinamento giuridico tributario nazionale e dalle Convezioni Internazionali contro le doppie imposizioni;

- sottoporre, attraverso precisi canali e tempistiche, le dichiarazioni fiscali al rappresentante legale della Società;
- presentare, anche tramite consulenti esterni, nei termini di legge le dichiarazioni fiscali, compilarle con dati ed informazioni assolutamente veritieri e procedere al pagamento delle imposte alle scadenze o mediante ricorso all'istituto del ravvedimento operoso;
- prestare la massima collaborazione nel caso di visite, ispezioni, accessi da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza;
- rispondere con dati ed informazioni veritiere a questionari notificati dall'Agenzia delle Entrate o altri enti pubblici (es. INPS, INAIL);
- rispettare le procedure interne inerenti il ciclo attivo e passivo e relative registrazioni contabili.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

PARTE SPECIALE SEZIONE SECONDA

• **Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto ai REATI DI CONTRABBANDO introdotti dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001)**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto ai reati di contrabbando, di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla normativa doganale, nelle operazioni di import-export, al fine di fornire all'Agenzia delle Dogane un'informazione veritiera e corretta sulle obbligazioni doganali della Società;
- osservare le norme previste dall'ordinamento giuridico tributario nazionale in materia doganale;
- effettuare e predisporre le dichiarazioni in dogana, anche tramite spedizionieri terzi, compilandole con dati ed informazioni assolutamente veritieri (ad esempio codice tariffario, origine, valore, quantità, etc.) e procedere al pagamento dei dazi e dell'IVA, ove dovuti;
- prestare la massima collaborazione nel caso di visite, ispezioni, accessi da parte dell'Agenzia delle Dogane;
- rispondere con dati ed informazioni veritiera a questionari notificati dall'Agenzia delle Dogane;
- rispettare le procedure che concernono l'import-export.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- introdurre nel territorio dello Stato merci in violazione delle disposizioni in materia doganale;
- indicare nelle dichiarazioni doganali dati ed informazioni false e/o erranee, avvalendosi di fatture o altri documenti non corretti;
- usufruire di agevolazioni doganali non dovute;
- ricorrere indebitamente all'istituto della temporanea importazione;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti falsi, al fine di aggirare gli obblighi doganali.

• **Comportamenti da tenere nell'ambito delle Attività Sensibili rispetto ai DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-septiesdecies) e riciclaggio o devastazione di beni culturali (art. 25-duodevicies) introdotti dalla Legge 22/2022 modificato dalla L. 6/2024.**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto ai reati di contrabbando, di cui all'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

- In caso di ritrovamento - nel sottosuolo o in altro luogo di proprietà della Società o di cui la Società abbia la disponibilità - di un bene appartenente al patrimonio culturale con interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico ovvero espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio:
 - è fatto obbligo al ritrovante di segnalare la cosa alla direzione aziendale affinché venga comunicato il ritrovamento alle pubbliche autorità;
 - è fatto divieto di appropriarsi di detti beni culturali;
 - è fatto divieto di fare commercio di detti beni culturali ovvero di devastarli o farne in alcun modo saccheggio.

PARTE SPECIALE SEZIONE TERZA

3. ORGANISMO DI VIGILANZA (COMPLIANCE OFFICERS)

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza (OdV) interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

A tale proposito, le Linee Guida in precedenza richiamate, precisano che, sebbene il silenzio del Decreto consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e alla complessità organizzativa dell'ente. L'Organismo deve inoltre svolgere le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell'ente, collocato in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione (CdA) e pertanto svincolato da ogni rapporto gerarchico con qualunque organo societario.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il CdA della Società ha istituito un Organismo di Vigilanza (organo denominato "Compliance Officers"), a struttura collegiale e costituito da 2 componenti, per svolgere, in completa autonomia ed indipendenza, finanziaria e logistica, la funzione di controllo della Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza riferiscono sulla propria attività direttamente in CdA. La nomina di nuovi componenti non comporta la necessità di redazione ed approvazione di un nuovo Modello.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza:** detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale e dall'attività di reporting direttamente al CdA

- **Professionalità:** detto requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza, che possiedono adeguata competenza specialistica in attività ispettive e consulenziali (tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il contenimento dei rischi, esperienza in procedure, processi, etc.);
- **Continuità d'azione:** con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di GO.

3.1 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari
- svolgere la propria funzione di controllo e di raccolta delle informazioni in modo continuo e costante, mediante sistemi di verifica dell'attività sociale che riterrà più opportuni e che siano in grado di individuare tempestivamente le possibili violazioni nel Codice Etico e Modello
- effettuare proposte al CdA relative all'aggiornamento del Modello
- porre dirigenti, dipendenti, collaboratori e chiunque altro reputi necessario, nelle condizioni di essere in grado di conoscere le norme giuridiche che regolano le attività svolte dalla Società.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (di cui al successivo paragrafo Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo)
- effettuare verifiche mirate, periodiche e/o estemporanee, su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività individuate a potenziale rischio di commissione del reato

PARTE SPECIALE SEZIONE TERZA

- proporre ai vari livelli aziendali specifica attività di informazione e formazione sul modello, coordinandosi con le Direzioni aziendali coinvolte nella gestione del personale
- definire con i responsabili di funzione gli strumenti per l'attuazione del Modello, verificandone la relativa adeguatezza
- segnalare al CdA eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate
- segnalare tempestivamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, ritenute fondate
- redigere apposito verbale di ogni attività svolta
- conservare il verbale delle attività svolte per un periodo almeno pari al periodo di prescrizione massimo previsto per i singoli reati.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- autonoma iniziativa, controllo e indipendenza
- accesso, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento e informazione rilevante che riguarda il Modello 231 per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001 e alle attività a rischio della Società
- autonoma richiesta di informazioni a tutti i soggetti che interagiscono con la Società
- disporre che i responsabili delle Funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per la verifica dell'effettiva attuazione del Modello
- segnalare al CdA, nelle forme ritenute più opportune, ogni violazione della quale sia venuto a conoscenza, affinché quest'ultima assuma eventuali conseguenti provvedimenti
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica ovvero di aggiornamento del Modello

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso; in merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, il CdA assegna allo stesso un budget di spesa adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse; l'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere.

3.2 Durata in carica, decadenza e revoca

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per un triennio, rinnovabile con apposita delibera. Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con i Consiglieri di Amministrazione e/o i componenti del Collegio Sindacale.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza sia dipendenti della Società che professionisti esterni. Questi ultimi non devono intrattenere rapporti commerciali con GO che possano integrare ipotesi di conflitto d'interesse.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni allo stesso, non integrano ipotesi di conflitto di interessi.

In caso di interdizione, inabilitazione, condanna della Società per uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001, i componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono automaticamente dalla propria carica e il CdA nomina immediatamente nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza, anche provvisori.

PARTE SPECIALE SEZIONE TERZA

Il CdA può revocare, con delibera, i componenti dell'Organismo di Vigilanza in ogni momento, ma solo per giusta causa, che dovrà essere motivata e provata con apposita delibera. Tale deliberazione potrà essere impugnata, nei modi ordinari, da chiunque vi abbia interesse; in quel caso, il Tribunale provvederà alla nomina di componenti dell'Organismo di Vigilanza provvisori. L'Organismo di Vigilanza, comunque, resta in carica, anche se revocato, fino alla nomina di un nuovo Organismo con gli ordinari poteri di verifica e controllo.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Costituiscono causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Costituiscono invece giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione al CdA di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può rinunciare in ogni momento all'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata A.R.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al CdA per la relativa presa d'atto.

3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al CdA della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'CdA lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta, attraverso una relazione scritta a cadenza almeno annuale, relazione nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello; la stessa relazione viene inviata anche al Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, dovrà essere relazionato dall'Organismo di Vigilanza anche in relazione a presunte violazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione; il Collegio Sindacale avrà facoltà di richiedere informazioni o chiarimenti in merito alla suddette presunte violazioni ed in merito alle verifiche effettuate. Quando se ne ravvisi la necessità, l'Organismo di Vigilanza relazionerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito ad attività di monitoraggio svolte ed eventuali rilievi emersi nel corso delle stesse.

PARTE SPECIALE SEZIONE TERZA

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale della Società; a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni aziendali, diretti a consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

Le funzioni aziendali che operano nell'ambito delle Attività Sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del Modello, anche su richiesta (report riepilogativi dell'attività svolta, ecc.);
- eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle Attività Sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi delle licenze/autorizzazioni rilasciate da soggetti pubblici, informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.);

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti e in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o nella struttura organizzativa;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio di rilevanza anche penale, ovverosia con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti o collaboratori della Società e, più genericamente, a coloro che abbiano accesso agli ambienti di lavoro della Società.
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

L'Organismo, con il supporto della Società, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni, dandone comunicazione alle Funzioni aziendali tenute al relativo invio; la trasmissione dei flussi informativi è effettuata all'indirizzo di posta elettronica dedicato (compliance.officers@greenoleo.com).

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – ed allo stesso pervenute – nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo.

PARTE SPECIALE SEZIONE TERZA

3.4.2 Segnalazioni - Whistleblowing

In conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, la Società ha adottato la Procedura Whistleblowing (che è parte integrante del Modello), per consentire ai propri dipendenti e a tutti coloro che operano e hanno rapporti con la Società, di effettuare segnalazioni aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali e violazioni di disposizioni normative UE, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo della Società, al fine di assicurare che vengano intraprese tutte le opportune azioni e rese operative tutte le misure atte a far fronte alle violazioni, oggetto di segnalazione e, conseguentemente, ad evitare il loro ripetersi.

Per quanto riguarda il Modello, le segnalazioni possono riguardare eventuali violazioni rispetto a quanto previsto dal Decreto e/o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, da intendersi non necessariamente come ipotesi di reato, ma anche come condotte difformi rispetto alle procedure e alle policy aziendali o inerenti attività di "mala gestio" di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni interne saranno gestite in linea rispetto a quanto previsto in dettaglio dalla Procedura Whistleblowing; all'ODV (come definito nella Procedura Whistleblowing il "Gestore del canale"), è affidata la gestione delle segnalazioni interne. Pertanto, il Gestore del canale, destinatario delle segnalazioni e owner del relativo processo di gestione:

- rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, ove ciò sia possibile;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni; le interlocuzioni e le integrazioni possono avvenire, su richiesta del segnalante, mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

- fornisce informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In particolare, sono istituiti i seguenti canali di segnalazione interna:

I) Comunicazione scritta

- **Portale on-line:**

<https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/green-oleo>

Il portale è gestito nel rispetto della riservatezza da un soggetto terzo ed indipendente dalla Società. Il Segnalante deve indicare che trattasi di segnalazione relativa alla Società.

- **Posta ordinaria:** da inviarsi al seguente indirizzo: **Avv.to Luisa Maria Sangiovanni c/o Tagliaferri e Associati Studio Legale, via Boldori, 18, CREMA 26013 (CR)**. In vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Gestore del Canale, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura " "Strettamente confidenziale. Riservata al Gestore del Canale", al fine di garantire la massima riservatezza; in caso di utilizzo di tale canale, il Segnalante dovrà indicare nella comunicazione un indirizzo / email al quale il Gestore del Canale potrà dare prova della ricezione della Segnalazione e fornire il relativo riscontro ai sensi dell'art. 5 della Legge Whistleblowing, come di seguito indicato.

II) Comunicazione orale

- **Incontro diretto:** il segnalante, avvalendosi dei canali di cui sopra, potrà richiedere un incontro diretto al Gestore del canale, a cui effettuare la segnalazione in forma orale, a condizione che indichi nella richiesta un recapito telefonico a cui poter essere contattato. L'incontro sarà fissato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

PARTE SPECIALE SEZIONE TERZA

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante ed il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Ai fini dell'effettuazione delle segnalazioni i Destinatari del Modello sono invitati a prendere visione e a rispettare le disposizioni previste dalla Procedura Whistleblowing, della quale la Società dà massima diffusione, informazione e formazione.

PARTE SPECIALE SEZIONE QUARTA

4. SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, tali da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinati in modo univoco a commettere un reato.

Il CdA promuove l'applicazione delle sanzioni disciplinari indicate nel Modello, previa comunicazione ai Compliance Officers. Il CdA si attiva affinché venga instaurato dagli organi competenti il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni; il procedimento deve svolgersi nel contraddittorio con il responsabile della violazione e nel rispetto del diritto di difesa.

4.1 Sanzioni per il personale dipendente

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende industriali, della chimica, della gomma ed affini ("CCNL per i dipendenti dell'Industria Chimica"), sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal CCNL per i dipendenti dell'Industria Chimica.

Al personale dipendente sono previste, in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano, le seguenti sanzioni:

- I. richiamo verbale
- II. ammonizione scritta
- III. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione
- IV. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 8
- V. licenziamento per mancanze.

PARTE SPECIALE SEZIONE QUARTA

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- incorre nella sanzione della **ammonizione scritta** il dipendente che:
 - viola le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle c.d. aree di rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- incorre, invece, nella sanzione della **multa**, il dipendente che:
 - viola più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle c.d. aree di rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- incorre nella sanzione della **sospensione**, il dipendente che:
 - viola le procedure interne previste dal presente Modello ovvero, adottando nell'espletamento di attività nelle c.d. aree di rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compia atti contrari all'interesse della Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo ovvero sia plurirecidivo entro l'anno solare di riferimento;
- incorre nella sanzione del **licenziamento**, il dipendente che:
 - • adottati nell'espletamento di attività nelle c.d. aree di rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01 ovvero il dipendente che sia recidivo oltre la quarta volta nell'anno solare di riferimento.

La Società non adotta alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL per i dipendenti dell'Industria Chimica per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente
- prevedibilità dell'evento
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL per i dipendenti dell'Industria Chimica
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto del Modello e dei principi etici deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

4.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni previste nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e dei principi stabiliti nella documentazione etica adottata dalla Società, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto del codice civile, nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- I. richiamo verbale
- II. ammonizione scritta
- III. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione
- IV. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 8
- V. licenziamento per mancanze.

PARTE SPECIALE SEZIONE QUARTA

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- incorre nella sanzione della ammonizione scritta il dirigente che:
 - violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle c.d. aree di rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello
- incorre, invece, nella sanzione della **multa**, il dirigente che:
 - violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle c.d. aree di rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello
- incorre nella sanzione della **sospensione**, il dirigente che:
 - violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle c.d. aree di rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso compia atti contrari all'interesse della Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo ovvero il dirigente che sia plurirecidivo entro l'anno solare di riferimento
- incorre nella sanzione del **licenziamento**, il dirigente che:
 - adotti nell'espletamento di attività nelle c.d. aree di rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01 ovvero il dirigente che sia recidivo oltre la quarta volta nell'anno solare di riferimento.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa
- responsabilità e autonomia del dirigente
- prevedibilità dell'evento

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

4.3 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza della Società - delle disposizioni del Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, e dei principi stabiliti nella documentazione etica adottata dalla Società, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

4.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione accertata del Modello o dei principi etici da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il CdA e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In particolare, nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori, il CdA può procedere direttamente, in base alla entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.

PARTE SPECIALE SEZIONE QUARTA

In caso di violazioni del Modello, da parte di uno o più Amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) sono adottate dal CdA dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

4.5 Misure nei confronti degli apicali

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui Soggetti Apicali comporta l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

Oltre alla sanzione, chiunque contravvenga alle prescrizioni del Codice Etico e del Modello 231, deve risarcire l'eventuale danno subito dalla Società. Il risarcimento dei danni sarà commisurato al livello di responsabilità riscontrato ed alla gravità degli effetti del comportamento a carico della Società.

4.6 Misure nei confronti di consulenti e di collaboratori esterni

L'adozione da parte di consulenti o di collaboratori esterni (sia nel caso di rapporti di collaborazione stabili che occasionali), comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la GO di comportamenti in contrasto con i precetti contenuti nel Decreto o con il Codice sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto.

L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della GO di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti. Tali sanzioni dovranno essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.

4.7 Misure in applicazione della disciplina del Whistleblowing

Le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano nei confronti di:

- I) il segnalante che abbia effettuato con dolo o colpa grave una segnalazione rivelatasi infondata, anche con sentenza di primo grado, in sede civile e/o penale;
- II) il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
- III) il soggetto che si sia reso responsabile di atti di "retaliation" come definiti nella Procedura Whistleblowing;
- IV) il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione (interna e/o esterna), della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

PARTE SPECIALE SEZIONE QUINTA

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire l'informativa ai Destinatari in merito all'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché la divulgazione dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, delle prescrizioni del Modello e delle regole comportamentali del Codice Etico.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività identificate a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione viene erogata in modo differenziato nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione di GO.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che vengano, di volta in volta, inserite nell'organizzazione. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione interna del Modello e del Codice Etico, GO si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione di detti documenti da parte del CdA
- pubblicare Modello e Codice Etico su cartelle di rete condivise e/o nelle bacheche aziendali, ovvero su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo

- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

Con specifico riferimento ai soggetti terzi, sono fornite a questi ultimi (fornitori, distributori, consulenti e altri partner commerciali) tramite il sito web informative sull'adeguamento della Società alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e sull'adozione della documentazione in ambito etico.

Il Modello deve ricevere massima diffusione, mediante la messa a disposizione sul sito dell'azienda e in forma cartacea presso l'Ufficio Personale.

PARTE SPECIALE SEZIONE SESTA

6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Costituiscono responsabilità del CdA, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, l'adozione, l'aggiornamento, l'adeguamento e qualsiasi altra modifica del Modello conseguente a:

- violazioni significative o elusioni alle prescrizioni in esso contenute o altre cause di inadeguatezza
- mutamenti nell'assetto organizzativo o nell'attività della Società
- eventuale ampliamento della tipologia di reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa della Società
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica e monitoraggio
- modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

A tal fine, le modifiche sono formalmente adottate dal CdA della Società, anche su eventuale proposta dei Compliance Officers.